



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M. N° 523 DEL 28/07/1995 PER LA DISCIPLINA DEL RIPARTO DELLE FUNZIONI TRA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI VILLABATE -

ART. 1

Finalità

A integrazione di quanto previsto dal regolamento approvato con D.M. n° 523 del 28/07/1995 la Commissione Straordinaria, per la gestione del Comune di Villabate costituita con D.P. Palermo in data 30/04/2004 ai sensi dell'art. 145. comma 5° del D.to Lg.vo n° 267/2000, disciplina la propria attività sulla base del criterio della collegialità e della interdipendenza dei suoi componenti;

ART. 2

Area di applicazione e durata

Il presente regolamento resterà confermato col-l'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale di Villabate e per tutta la durata della gestione straordinaria;

ART. 3

Attribuzioni

I componenti la Commissione Straordinaria, esercitano congiuntamente le competenze riservate dall'ordinamento vigente al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale e adottano le decisioni, con formali deliberazioni, determine ed ordinanze, in cui risultano specificate le funzioni esercitate.

ART. 4

Collegialità

L'attività collegiale, per la migliore efficienza dei servizi dell'Ente, deve essere assicurata almeno 4 volte al mese, mentre in linea di massima ciascuno dei componenti dovrà assolvere i compiti derivatigli dalle funzioni monocratiche con due presenze settimanali.

ART. 5

Nel caso che uno dei componenti non ravvisi la legittimità o l'opportunità dell'emanazione di un atto, dovrà darne motivazione al momento della sua proposta.

Tale facoltà è inibitiva dell'adozione del provvedimento definitivo, se lo stesso costituisce atto discrezionale.

Se si tratta, invece, di atto dovuto, l'omissione investe unicamente la responsabilità dell'opponente le cui osservazioni dovessero risultare infondate.

In questo caso, l'atto potrà essere adottato a maggioranza.

ART. 6

Le funzioni demandate al Sindaco dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto comunale, sono ripartite tra i Commissari che, se contestualmente presenti, si riservano le aree di intervento, raggruppando, con criterio analogico, le materie già di competenza degli assessori.

Le materie non delegate, rimaste nelle attribuzioni del Sindaco, saranno attribuite alla competenza del Commissario avente, nell'ambito della dirigenza, il grado più elevato.

ART. 7

Esercizio delle funzioni in presenza di un solo Commissario

In caso di presenza di un solo Commissario, questi assorbe indistintamente e in via sostitutiva le funzioni degli altri, cui dovrà, comunque, rendere noti, in occasione della prima riunione collegiale utile, tutti gli atti emanati di cui si è assunto interamente la responsabilità.

Qualora detti atti non abbiano trovato ancora esecuzione, ciascun componente della Commissione, per la parte delle competenze riservategli, può disporre l'annullamento o la revoca.

La potestà di annullamento o revoca è comunque esercitabile, sentiti congiuntamente gli altri componenti.

ART. 8

Presidenza dei Consorzi e delle Commissioni Comunali

La rappresentanza nei Consorzi e la Presidenza delle Commissioni comunali è assunta dal componente anziano per età.

ART. 9

L'assenza ingiustificata di un componente, che si protragga per oltre un mese, impedendo l'emanazione di atti collegiali, legittimerà l'attivazione di decadenza e la conseguente sostituzione.

La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di impedimento continuato, le cui cause non possano essere rimosse entro il tempo necessario per l'adozione di atti indifferibili.

